

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

*Criteria per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, **lettera a)**, della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, e relative modalità di erogazione e rendicontazione.*

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTE** le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice della Terzo Settore*” e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1 giugno 2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;
- VISTA** la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 “*Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale*”;
- VISTO** il comma 1 dell'art. 2 “*Interventi a titolarità regionale*”, della citata legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, che stabilisce: “*Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà*”:
- a) *misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;*
 - b) *azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;*
 - c) *azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.*
- VISTO** l'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2. Legge di stabilità regionale 2023-2025, che recita “*Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro*”;

- VISTA** la direttiva dell'Assessore Regionale per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro, prot. n. 4148/GAB del 6 luglio 2023, con la quale è stato richiesto di individuare un criterio di riparto delle somme finanziate dalla superiore legge regionale n. 2/2023, rispettoso della volontà del legislatore, al fine di consentire la massima partecipazione degli Enti del terzo settore, ritenendo esigua la partecipazione dei predetti Enti ai precedenti Avvisi emanati dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con DD.D.G. n. 2334 e n. 2336 del 16 novembre 2021, in applicazione della legge regionale 3 luglio 2021, n. 16, recante *“Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale”*;
- VISTA** la relazione predisposta dagli Uffici che, nel declinare operativamente le indicazioni diramate dalla direttiva n. 4148/GAB del 6 luglio 2023, ha elaborato i criteri di ripartizione delle risorse, risultando, pertanto, da destinare alla predetta lettera b) la somma di **€ 7.500.000,00**;
- CONSIDERATO** che nella sopra citata relazione, sempre secondo le indicazioni diramate dalla direttiva n. 4148/GAB del 6 luglio 2023, è stata prevista, inoltre, la suddivisione della somma in base all'ambito territoriale nel quale gli Enti operanti nel settore svolgono l'attività di distribuzione alimentare (regionale, interprovinciale e provinciale) che consente di soddisfare un numero più elevato di richieste da parte degli indigenti;
- RITENUTO** pertanto, di dovere procedere alla suddivisione della superiore somma di **€ 7.500.000,00** secondo le risultanze di seguito specificate:
- **€ 1.500.000,00** agli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in una provincia della Regione;
 - **€ 2.000.000,00** agli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in due/tre province della Regione;
 - **€ 4.000.000,00** agli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in quattro o più province della Regione;
- VISTE** altresì, le ulteriori indicazioni fornite dall'On.le Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro in ordine alla fissazione di un tetto massimo di erogazione del contributo a ciascun Ente che si stabilisce di **€ 1.000.000,00**;
- RITENUTO** pertanto, necessario destinare parte dell'intervento finanziario previsto, per l'anno 2023, dal citato articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per una somma pari a **€ 7.500.000,00**, al potenziamento e/o all'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, articolo 2, comma 1,
- **lettera a) misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16;**
- VISTO** altresì, il successivo comma 2 dell'art. 2, che sancisce: *“Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare*

realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione";

VISTO

il parere favorevole reso dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 35 del 12 settembre 2023, trasmesso con nota, prot. n. 001-0001411 del 14 settembre 2023;

RITENUTO

pertanto, di dovere destinare la somma di € **7.500.000,00** agli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione, nei modi e nelle forme di cui alle determinazioni sopra indicate dell'On.le Assessore;

RITENUTO

di dare esecuzione alla legge regionale sopra citata del 3 luglio 2021, n. 16 *"Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale"* e di dovere determinare i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della predetta legge come sotto riportati:

- essere iscritti negli elenchi del RUNTS, di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- essere operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni;
- essere già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari (sarà necessario indicare il numero dei pasti forniti giornalmente e mensilmente nelle singole province della Regione Siciliana)
- organizzazione e gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione (sarà necessario indicare il numero degli Enti raggiunti nelle singole province della Regione Siciliana);

RITENUTO

di dovere stabilire i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi riferiti al triennio 2020/2021/2022:

- numero sedi di acquisizione e distribuzione nel territorio della Regione Siciliana;
- numero di anni di attività nel settore oltre i dieci anni richiesti obbligatoriamente per l'accesso ai benefici;
- numero di pasti somministrati negli ultimi tre anni di attività distinti per anno nel territorio della Regione Siciliana;
- numero di operatori, volontari e non, divisi per reti di acquisizione e distribuzione, divisi per anno nel territorio della Regione Siciliana;
- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2020/2021/2022;
- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento con successivo provvedimento;
- attestazione dell'ambito territoriale (numero di province) ove viene svolta l'attività di erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella

gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse sarà effettuata in rapporto direttamente e/o inversamente proporzionale alle singole voci sopra dichiarate e che, comunque, ad ogni singolo Ente non potrà essere assegnato un contributo superiore a € **1.000.000,00**;

RITENUTO altresì, di dovere determinare le modalità di erogazione del beneficio finanziario come di seguito specificato:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione dell'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "*Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale*" sono approvati i criteri della Misura a) "*Interventi straordinari per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, pari a € 7.500.000,00*, come di seguito indicati:

- € **1.500.000,00**, in favore degli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in una provincia della Regione;
- € **2.000.000,00** agli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in due/tre province della Regione;
- € **4.000.000,00**, in favore degli Enti impegnati nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione la cui attività è svolta in quattro o più province della Regione.

Resta fermo che ad ogni Ente non può, comunque, essere assegnato un contributo superiore a € **1.000.000,00**.

I criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della predetta legge vengono così determinati:

- essere iscritti negli elenchi del RUNTS, di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- essere operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni;
- essere già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari; (sarà necessario indicare il numero dei pasti forniti giornalmente e mensilmente nelle singole province della Regione)
- organizzazione e gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione (sarà necessario indicare il numero degli Enti raggiunti nelle singole province della Regione Siciliana);

Articolo 2

Sono stabiliti i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi riferiti al triennio 2020/2021/2022:

- numero sedi di acquisizione e distribuzione nel territorio della Regione Siciliana;
- numero di anni di attività nel settore oltre i dieci anni richiesti obbligatoriamente per l'accesso ai benefici;
- numero di pasti somministrati negli ultimi tre anni di attività distinti per anno nel territorio della Regione Siciliana;
- numero di operatori, volontari e non, divisi per reti di acquisizione e distribuzione, divisi per anno nel territorio della Regione Siciliana;
- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2020/2021/2022;
- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con successivo provvedimento;
- attestazione dell'ambito territoriale (numero delle province) ove viene svolta l'attività di erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

Articolo 3

Le modalità di erogazione del beneficio finanziario sono così stabilite:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo

assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Articolo 4

Con successivo provvedimento saranno emanate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali le linee guida per le modalità di rendicontazione.

Articolo 5

Con successivo provvedimento, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali provvederà ad emanare l'Avviso di selezione delle istanze a valere sulle risorse di cui all'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

Palermo, 4 ottobre 2023

L'ASSESSORE
On.le Nunzia Albano

IL PRESIDENTE
SCHIFANI